

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 maggio 2002, n. 0127/Pres.

**Regolamento concernente le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo nonché il contenuto dei programmi di viaggio, ai sensi degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2.**

Art. 1  
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli articoli 40, 46 e 51 della legge regionale 2/2002, le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, le modalità di svolgimento e le materie oggetto dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, nonché il contenuto dei programmi di viaggio.

Art. 2  
(Modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, il titolare o l'istitutore, ovvero il legale rappresentante o l'istitutore in caso di persone giuridiche, presenta apposita domanda alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione del nome, cognome, indirizzo del richiedente e del Direttore tecnico nel caso di cui all'articolo 45, comma 2 della legge regionale 2/2002, la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo ed il tipo di attività che si intende svolgere tra quelle indicate nell'articolo 39, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale

2/2002. Nella domanda il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) di godere dei diritti civili e politici;
- b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
- c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del Regio decreto 773/1931;
- d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione;
- e) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 2, lettere a) e d), della legge regionale 2/2002.

3. Alla domanda è allegata:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, in caso di persone giuridiche;
- c) una dichiarazione sostitutiva attestante l'attribuzione dei poteri di rappresentanza in ordine alla presentazione della domanda e alla gestione, in caso di presentazione della domanda da parte del legale rappresentante o dell'istitutore;
- d) pianta planimetrica dei locali dell'agenzia.

4. La Direzione centrale attività produttive <sup>(1)</sup>, può verificare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti indicati nella domanda di autorizzazione.

---

(1) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

### Art. 3

#### *(Apertura di filiali di un'agenzia di viaggio e turismo)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 41 della legge regionale 2/2002, il titolare o l'istitutore, ovvero il legale rappresentante o l'istitutore in caso di persone giuridiche, è tenuto a comunicare alla Direzione centrale attività produttive l'apertura, l'esercizio e la chiusura <sup>(1)</sup> di una filiale di una agenzia di viaggio e turismo autorizzata.

2. Nella comunicazione sono indicati gli estremi dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio della sede principale dell'agenzia di viaggio e turismo e l'Amministrazione che l'ha rilasciata.

3. Alla comunicazione è allegata una pianta planimetrica dei locali della filiale da cui risulti il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 2, lettera b), della legge regionale 2/2002.

---

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPREg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

#### Art. 4

##### *(Variazioni del contenuto dell'autorizzazione)*

1. In caso di variazione di taluno degli elementi di cui all'articolo 2, compreso il caso di trasferimento della titolarità dell'agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 40, comma 5 della legge regionale 2/2002, il titolare dell'autorizzazione al momento della variazione è tenuto a darne comunicazione entro sessanta giorni alla Direzione centrale attività produttive <sup>(1)</sup>, che nei successivi trenta giorni, può richiedere l'invio di copie di atti o dichiarazioni attestanti le modifiche intervenute, per l'aggiornamento dell'autorizzazione.

2. In caso di sostituzione del Direttore tecnico con altro già iscritto all'albo regionale, il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive <sup>(1)</sup>, con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del sostituto.

3. In caso di assenza del Direttore tecnico per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi, ad esclusione del periodo di ferie, il titolare dell'autorizzazione comunica per iscritto alla Direzione centrale attività produttive <sup>(1)</sup>, i motivi dell'assenza.

---

(1) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. c), DPREg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

#### Art. 4 bis<sup>(1)</sup>

##### *(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale per direttori tecnici)*

1. I corsi di formazione professionale di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 2/2002, sono promossi con decreto del Direttore centrale alle attività produttive almeno ogni quattro anni. I corsi hanno

una durata minima di quattrocento ore e comprendono le seguenti materie:

- a) amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo;
- b) marketing d'impresa e marketing dei servizi;
- c) legislazione turistica, comunitaria, nazionale e regionale;
- d) elementi di geografia;
- e) tecniche della comunicazione applicate al turismo;
- f) terminologia tecnico-turistico in lingua inglese e in una seconda lingua straniera scelta tra francese, tedesco, spagnolo;
- g) tecnica turistica, con particolare riferimento ai trasporti ed alle comunicazioni;
- h) organizzazione, contabilità d'impresa e aspetti fiscali della professione;
- i) contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e elementi normativi sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

2. I corsi di aggiornamento professionali di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 2/2002, sono promossi almeno ogni cinque anni con decreto del Direttore centrale alle attività produttive, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative. I corsi hanno una durata minima di quaranta ore e si articolano sulle materie di cui al comma 1. Sono ammessi a frequentare i corsi di aggiornamento professionale coloro che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 47 della legge regionale 2/2002.

---

(1) Articolo aggiunto da art. 3, c. 1, DPREg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

## Art. 5

### *(Domanda di ammissione all'esame di idoneità)*

1. L'ammissione all'esame di idoneità di cui all'articolo 46, comma 2, della legge regionale 2/2002, è subordinata alla presentazione di un'apposita domanda alla Direzione centrale attività produttive<sup>(1)</sup>.

2. La domanda, debitamente sottoscritta, contiene l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio professionale, titolo di studio di scuola secondaria superiore e codice fiscale del richiedente, nonché l'indicazione delle lingue straniere, la prima scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo e la seconda a libera scelta del candidato, in cui

intende sostenere la prova orale <sup>(2)</sup>. Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- a) di godere dei diritti civili e politici;
- b) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11 del Regio decreto 773/1931, e di non aver procedimenti pendenti a proprio carico per i delitti ivi indicati;
- c) di aver ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 12 del Regio decreto 773/1931; d) di non essere stato dichiarato fallito con sentenza passata in giudicato, né sottoposto a concordato, ovvero di aver ottenuto la riabilitazione.

2 bis. Il richiedente deve allegare alla domanda copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della quota di iscrizione alle prove d'esame, il cui ammontare viene determinato con il decreto di cui all'articolo 6 comma 1, in misura non inferiore ad euro cinquanta e non superiore ad euro cento. <sup>(3)</sup>

- 
- (1) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. d), DPREg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).
  - (2) Parole sostituite da art. 4, c. 1, lett. a), DPREg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).
  - (3) Comma aggiunto da art. 4, c. 1, lett. b), DPR eg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

## Art. 6

### *(Svolgimento dell'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di direttore tecnico)*

1. L'esame di idoneità per l'acquisizione del titolo di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è indetto almeno ogni due anni, con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di professioni turistiche <sup>(1)</sup>.

2. L'esame si svolge di fronte alla Commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all'articolo 7, di seguito denominata Commissione, e si articola in una prova scritta ed una orale aventi ad oggetto rispettivamente:

- a) per la prova scritta:
  - 1) traduzione di una lettera a contenuto commerciale in lingua straniera inglese;
  - 2) quiz a risposte multiple concernente le seguenti materie: tecnica turistica; amministrazione e l'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo; marketing d'impresa e marketing dei

servizi; organizzazione, contabilità dell'impresa e aspetti fiscali della professione; elementi di geografia; legislazione turistica comunitaria, nazionale e regionale; tecniche della comunicazione applicate al turismo; contratto collettivo nazionale di lavoro e elementi normativi sulla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;

- b) per la prova orale, oltre alle materie di cui alla lettera a) punto 2, sarà accertata la conoscenza della terminologia tecnico turistica in due lingue straniere, la prima scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo e la seconda a libera scelta del candidato.<sup>(2)</sup>

3. Il mancato superamento della prova scritta comporta la non ammissione alla prova orale.

3 bis. Gli aspiranti all'esercizio dell'attività di direttore tecnico in possesso dell'attestato di frequenza allo specifico corso di formazione professionale di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 2/2002 e di cui all'articolo 4 bis, comma 1, del presente regolamento, sostengono l'esame d'idoneità di cui al presente articolo direttamente al termine del corso presso il soggetto che lo ha organizzato; in tal caso l'esame avverrà alla presenza di almeno tre componenti della Commissione di cui all'articolo 7.<sup>(3)</sup>

4. Al candidato che abbia superato positivamente l'esame, viene rilasciato l'attestato di idoneità e abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.

5. L'iscrizione all'albo regionale dei Direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo avviene su domanda dell'interessato, debitamente sottoscritta, contenente l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza o domicilio professionale e codice fiscale del richiedente, e degli estremi dell'atto da cui risultano il conseguimento dell'idoneità e dell'abilitazione all'esercizio della professione di Direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo e l'Amministrazione pubblica che lo ha rilasciato.

---

(1) Parole sostituite da art. 5, c. 1, lett. a), DPRReg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

(2) Comma sostituito da art. 5, c. 1, lett. b), DPRReg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

- (3) Comma aggiunto da art. 5, c. 1, lett. c), DPR eg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

## Art. 7

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, dura in carica quattro anni ed è composta da:

- a) il Direttore centrale attività produttive <sup>(1)</sup> o un suo delegato, che funge da Presidente;
- b) un docente di tecnica turistica;
- c) un rappresentante delle organizzazioni di categoria operanti a livello regionale designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto;
- d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria operanti a livello regionale, designato congiuntamente dalle stesse, o un suo sostituto. Nel caso di mancata designazione entro quarantacinque giorni dalla richiesta, questa è effettuata dalla Giunta regionale secondo il criterio dell'alternanza;
- e) un docente di lingue straniere per ciascuna delle seguenti lingue: inglese, francese, tedesco, spagnolo. La commissione può avvalersi di esperti in altre lingue, in caso di domande di ammissione agli esami riferite a lingue straniere diverse.

3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Direzione centrale attività produttive <sup>(2)</sup> con qualifica non inferiore a quella di Segretario.

---

(1) Parole sostituite da art. 6, c. 2, DPR eg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

(2) Parole sostituite da art. 6, c. 1, lett. e), DPR eg. 6/8/2010, n. 0193/Pres. (B.U.R. 18/8/2010, n. 33).

## Art. 8

### *(Contenuto dei programmi di viaggio)*

1. I programmi di viaggio di cui all'articolo 51 della legge regionale 2/2002 devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) le date di svolgimento del viaggio;
- b) l'itinerario;
- c) la durata;
- d) il numero dei pernottamenti qualora la durata sia espressa in giorni;

- e) il prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- f) la qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
- g) i termini per le iscrizioni;
- h) il termine e le condizioni per le rinunce;
- i) le condizioni di annullamento del viaggio da parte delle agenzie di viaggio e turismo;
- l) gli estremi della garanzia assicurativa.

(1) Testo non ufficiale. La sola stampa del Bollettino Ufficiale ha carattere legale